



**FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE
SEGRETERIA PROVINCIALE SCUOLA
FOGGIA**



71121 Foggia – Via Nicola Delli Carri, 15
Email: info@flpscuolafooggia.it
Tel e fax. 0881-204801

sito internet: www.flpscuolafooggia.it

Foggia, 8 maggio 2018

VADEMECUM DOCENTI PERDENTI POSTO

Gli Uffici Scolastici Territoriali stanno procedendo alla determinazione degli organici di diritto per l'a.s. 2018/2019, motivo per cui, secondo la tempistica fissata dal Miur, le istituzioni scolastiche, laddove riscontrino situazioni di soprannumerarietà, procedono, tenendo conto della graduatoria di istituto già formulata, ad individuare i docenti in soprannumero.

Fatta questa preliminare operazione, i docenti individuati quali soprannumerari, sono invitati a produrre ovvero rifare la domanda di mobilità.

Mentre per l'a.s. 2017/2018, la costituzione delle cattedre esterne (obbligo di costituire cattedre solo fra scuola appartenenti allo stesso ambito) ha comportato numerose posizioni di soprannumerarietà e difficoltà per gli uffici territoriali nella determinazione dell'organico, per l'a.s.2018/2019, per fortuna, ci si è accorti dell'assurdità della decisione assunta nel decorso anno scolastico, per cui si è ritornati secondo la precedente normativa regolante gli organici che prevede, appunto, la costituzione di cattedre esterne anche fra scuole viciniori, pur appartenenti ad ambiti diversi. .

In questi giorni, molti docenti, appartenenti ai vari ordini e gradi di scuola, quindi, si sono recati o si stanno recando presso la nostra sede, per ottenere la dovuta assistenza nella compilazione della domanda di mobilità quale soprannumero.

Ciò premesso, sono stati sottoposti vari quesiti circa la normativa che regola sia la presentazione della domanda di mobilità quale perdente posto che il movimento e la fase di appartenenza nelle predette operazioni di mobilità.

Tentiamo allora di dirimere alcuni dubbi:

- *Il CCNI disciplinante la mobilità per l'a.s. 2017/2018, così come prorogato integralmente per l'a.s. 2018/2019, stabilisce che per l'individuazione dei perdenti posto i Dirigenti scolastici devono formulare la graduatoria di istituto, senza distinzione tra docenti titolari e incaricati triennali, sulla base dei punteggi previsti dalle apposite tabelle*

Il dirigente scolastico terrà conto dei seguenti criteri previsti dal CCNI per l'individuazione del personale soprannumerario:

1. *E' considerato perdente posto colui che ha il minor punteggio*
2. *A parità di punteggio precede il docente con maggiore età anagrafica*
3. *E' considerato perdente posto prioritariamente il personale, titolare o incaricato, entrato a far parte dell'organico della scuola dal 1° settembre 2017 a seguito di domanda di trasferimento o di passaggio volontaria. E' considerato come trasferito a domanda volontaria anche il personale che, avendo perso il posto in altra scuola, nel corso dell'ottennio successivo, pur avendo chiesto, come prima preferenza, il rientro nella scuola di precedente titolarità, il 1° settembre 2017 è stato soddisfatto per un'altra delle scuole indicate tra le preferenze.*

- Sono esclusi dalla graduatoria interna d'istituto per l'individuazione dei perdenti posto i beneficiari delle seguenti precedenzae:
 - Punto I) – disabilità e gravi motivi di salute;
 - Punto III) – personale disabile o che necessita di particolari cure continuative;
 - Punto IV) – assistenza al figlio, al coniuge, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare assistenza), al fratello o sorella convivente in situazione di disabilità (nel caso di genitori totalmente disabili o scomparsi);
 - Punto VII) – personale che ricopre cariche pubbliche negli Enti Locali e consiglieri di pari opportunità; l'esclusione va riconosciuta solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo per i titolari nella stessa provincia in cui esercitano il mandato.

A) VEDIAMO ORA COSA DEVE FARE IL DOCENTE INDIVIDUATO COME PERDENTE POSTO:

Il docente che viene individuato quale perdente posto ha varie possibilità a sua disposizione:

1. Presenta domanda di **TRASFERIMENTO CONDIZIONATA** al permanere della propria posizione di soprannumerarietà (in tal caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo **NO** – Indicando tale volontà chiede di restare nella scuola di titolarità o di incarico triennale qualora nel corso della mobilità si crei un posto nella predetta scuola di titolarità)
2. Presenta domanda DI **TRASFERIMENTO NON CONDIZIONATA**, in ciò manifestando la volontà di partecipare comunque al movimento, anche se si libera un posto nella scuola ove è stato individuato soprannumerario. In tal caso deve barrare l'apposita casella del modulo domanda, rispondendo **SI**

Si ricorda che il docente soprannumerario che presenta domanda condizionata può esprimere sia preferenze di scuola (sempre massimo 5) che ambiti diversi da quello di attuale titolarità.

B) VEDIAMO ORA COME AVVENGONO LE OPERAZIONI DI MOBILITA' PER I DOCENTI INDIVIDUATI SOPRANNUMERARI

1^ FATTISPECIE: IL DOCENTE HA PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA':

1. PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO UNITAMENTE E INSIEME A TUTTI GLI ALTRI DOCENTI CHE HANNO PRODOTTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO SENZA POTER VANTARE ALCUNA PRECEDENZA.
2. TUTTE LE PREFERENZE ESPRESSE, ANCHE RELATIVE AD AMBITI DIVERSI DA QUELLO DI TITOLARITÀ, VENGONO CONSIDERATE IN BASE AL PUNTEGGIO SPETTANTE NELLA FASE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA.

2^ FATTISPECIE: IL DOCENTE NON HA PRODOTTO DOMANDA DI MOBILITA' :

1. IN QUESTO CASO, SE NEL CORSO DEI MOVIMENTI NON SI RICREA IL POSTO NELL'ISTITUTO DI TITOLARITÀ O DI INCARICO, IL DOCENTE È TRASFERITO D'UFFICIO CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL CCNI SULLA MOBILITÀ E DI CUI APPRESSO SI DIRA'
2. IL DOCENTE CHE, VICEVERSA, OTTIENE, NEL CORSO DEI MOVIMENTI ELABORATI DAL SIDI MIUR, UNA DELLE SEDI RICHIESTE NELLA DOMANDA NON POTRA' MAI ESSERE TRASFERITO D'UFFICIO, IN QUANTO SODDISFATTO PER UNA DELLE SCUOLE O AMBITI RICHIESTI.

3^ FATTISPECIE: IL DOCENTE HA PRODOTTO DOMANDA CONDIZIONATA AL PERMANERE DELLA SITUAZIONE DI SOPRANNUMERARIETA' :

1. Si tratta dei casi in cui, il docente, rilevato soprannumerario, ha scritto **NO** nella casella del modulo domanda relativa alla situazione di soprannumerarietà. In tale siffatta situazione, come già detto, ove nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto nell'istituto di titolarità o di incarico triennale (ad esempio a seguito del movimento ottenuto da altro docente della scuola) non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, e il docente viene riassorbito nella **SCUOLA DI TITOLARITÀ**. Nel tabulato dei trasferimenti il nominativo del docente non compare proprio perché la domanda di mobilità condizionata è **STATA ANNULLATA DAL SIDI MIUR**.
2. Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto per nessuna delle sedi indicate nella domanda (sia che la domanda sia stata compilata come condizionata sia che sia stata espressa la volontà di partecipare in ogni caso alla mobilità) **VIENE TRATTATO NON PIU' CON IL PUNTEGGIO DEL TRASFERIMENTO A DOMANDA MA CON QUELLO DEL PUNTEGGIO SPETTANTE COME PERDENTE POSTO** (attribuito nella graduatoria d'istituto). **Lo stesso è trasferito nel seguente ordine con priorità rispetto ai trasferimenti a domanda :**
 - PRIMA ASSEGNAZIONE, OVE VI SI RISCONTRI DISPONIBILITÀ, NELLA STESSA SCUOLA DI TITOLARITÀ, ANCHE SE SI È INDICATO DI VOLER PARTECIPARE AL MOVIMENTO (EVIDENTEMENTE NON VI ERA NESSUN POSTO NELLE SCUOLE INDICATE NELLA DOMANDA DI MOBILITÀ)
 - ASSEGNAZIONE IN NELL'AMBITO DI TITOLARITÀ O IN UN AMBITO VICINIORE DELLA PROVINCIA. TALE ASSEGNAZIONE AVVIENE SECONDO L'ORDINE DI PROSSIMITÀ DELLE SCUOLE SEDE DI ORGANICO ALL'INTERNO DELL'AMBITO A PARTIRE DALLA PRIMA SCUOLA RIPORTATA NELL'ELENCO DELLE SCUOLE DELL'AMBITO. I TRASFERIMENTI D'UFFICIO SONO DISPOSTI NEL SEGUENTE ORDINE DI SUCCESSIONE: A) IN SCUOLE DELL'AMBITO DI TITOLARITÀ; B) IN SCUOLE DI AMBITI VICINIORI SECONDO LA TABELLA DI VICINIORIETÀ; C) SUI POSTI DI ISTRUZIONE PER L'ETÀ ADULTA SEGUENDO LA TABELLA DI VICINIORIETÀ. PER OGNI AMBITO LO SCORRIMENTO DELLE SCUOLE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE AVVIENE TENENDO CONTO SIA DELLE CATTEDRE INTERNE CHE DI QUELLE ESTERNE. IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI SU POSTI DI SOSTEGNO È DISPOSTO CON LE MEDESIME MODALITÀ, PRIMA NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ, POI IN SCUOLE DELL'AMBITO DI TITOLARITÀ E SUCCESSIVAMENTE, IN

ASSENZA DI POSTI DISPONIBILI IN TALE AMBITO, IN QUELLO PIÙ VICINO SECONDO LE APPOSITE TABELLE DI VICINIORIETÀ.

- TERZA ASSEGNAZIONE, IN MANCANZA DI POSTI NELLA PROVINCIA, SI VIENE ASSEGNATI IN SOPRANNUMERO SULL'AMBITO CHE COMPRENDE LA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ O INCARICO

1. PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO:

- la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possiede il titolo di specializzazione;
- in subordine i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l'interessato possiede il relativo titolo
- In caso di mancanza di posti di sostegno nell'intera provincia l'ufficio territorialmente competente l'interessato è assegnato su ambito a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbia o meno concluso il quinquennio di permanenza.

Se si è trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare

2. PER LA SCUOLA SECONDARIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO DEI TITOLARI DI POSTO COMUNE VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO:

- anche i posti di istruzione per l'età adulta
- tutti i posti e le cattedre (nella secondaria di primo grado comprese, le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato)
- sia le cattedre interne che quelle esterne

3. PER I DOCENTI DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA SECONDARIA IL TRASFERIMENTO D'UFFICIO VIENE DISPOSTO CONSIDERANDO LE TRE TIPOLOGIE PER LE QUALI IL DOCENTE RISULTI IN POSSESSO DEL RELATIVO TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE, SECONDO IL SEGUENTE ORDINE:

- a) sostegno per minorati psicofisici;
- b) sostegno per minorati dell'udito;
- c) sostegno per minorati della vista

LA SEGRETERIA PROVINCIALE FLP SCUOLA FOGGIA